

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 gennaio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2024, n. 9.

**Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.** (24R00340) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2024, n. 10.

**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.** (24R00341) ..... Pag. 2

REGIONE  
TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2024, n. 2.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026.** (24R00257) ..... Pag. 14

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2024, n. 7.

**Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.** (24R00162) ..... Pag. 23

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2024, n. 9.


**Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023.** (24R00217) ..... Pag. 34

## RETTIFICHE

## AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 della Regione Piemonte recante «Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024, pubblicata nel Supplemento n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 aprile 2024». (24R00352) ..... Pag. 35





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2024, n. 9.

### Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S5 del 27 marzo 2024)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Stati di previsione delle entrate e delle spese*

1. Per l'esercizio finanziario 2024, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per 20.712.847.458,98 euro e di cassa per 25.666.755.840,49 euro, e spese di competenza per 20.712.847.458,98 euro e di cassa per euro 25.578.055.840,49 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 19.907.709.648,50 euro e spese di competenza per 19.907.709.648,50 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 19.461.714.157,46 euro e spese di competenza per 19.461.714.157,46 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

#### Art. 2.

##### *Allegati al bilancio*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

l) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

m) la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);

n) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

o) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

p) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

q) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).

2. Alla presente legge è allegato il parere del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 16).

#### Art. 3.

##### *Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio*

1. Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2024-2026 sono iscritti i seguenti fondi:

a) fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;

b) fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo;



c) fondo occorrente a fare fronte a oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.

Art. 4.

*Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale*

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è autorizzata a effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. Le economie derivanti dalle operazioni di cui al comma 1, per effetto della riduzione delle relative rate di ammortamento sugli esercizi 2024-2026, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Art. 5.

*Copertura finanziaria delle leggi approvate in fase di esercizio provvisorio*

1. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale» e ulteriori disposizioni) e dalla legge regionale 12 marzo 2024, n. 4 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di *hate speech*) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, come definiti dalle rispettive norme finanziarie.

Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2024

CIRIO

(*Omissis*)

24R00340

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2024, n. 10.

**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1454 del 5 aprile 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 32/1982*

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:


«5. È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati. Il parcheggio del mezzo fianco strada ancorché non interferente con attività di gestione territoriale e agrosilvopastorale in corso di conduzione è ammesso, per un massimo di quindici giorni all'anno, previo provvedimento dell'amministrazione comunale competente per territorio, sulla base di quanto definito nei regolamenti di cui ai punti precedenti alla voce gestione delle fasce di pertinenza della viabilità.»

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/2002*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le unioni montane e i comuni, singoli o associati, anche avvalendosi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Torino, rilasciano i provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 kw secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), rimane in capo alla provincia o alla Città metropolitana di



Torino il rilascio dei provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli altri impianti di produzione di energia elettrica, non riservati alla competenza dello Stato.».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale n. 19/2009*

1. All'art. 12, comma 1, lettera *k*), della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole «Valle Sesia» sono sostituite dalla seguente: «Valsesia».

2. All'art. 14, comma 6, della legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

3. All'art. 15, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «aree protette» sono inserite le seguenti «ad eccezione delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative, che vengono indicati dalle associazioni stesse in base ad accordi territoriali tra le stesse», prima delle parole «i comuni» è inserita la seguente «tutti» e il numero «25» è sostituito dal seguente «20».

4. All'art. 58, comma 3, lettera *k*), della legge regionale n. 19/2009 le parole «Valle Sesia» sono sostituite dalla seguente: «Valsesia».

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale n. 3/2015*

1. All'art. 41, comma 1 *bis*, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) le parole «ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica)» sono sostituite dalle seguenti: «come stabilito con provvedimento adottato dalla Giunta regionale».

2. All'art. 41, comma 1 *ter*, della legge regionale n. 3/2015, dopo le parole «che non provvede ad inserire» sono inserite le seguenti «o ad aggiornare» e le parole «entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale».

3. All'art. 41, comma 1 *quater*, della legge regionale n. 3/2015 dopo le parole «che non esegue a regola d'arte» sono inserite le seguenti «, ivi compreso il corretto caricamento dei dati richiesti nel catasto degli impianti termici,» e le parole «entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014» sono sostituite dalle seguenti «entro i termini previsti con provvedimento della Giunta regionale».

4. All'art. 41, comma 2 *bis*, della legge regionale n. 3/2015 dopo le parole «degli edifici» sono inserite le seguenti «ivi compresi i fornitori e i venditori di combustibili e di energia termica, nonché i fornitori e i venditori di combustibile solido con riferimento alle quantità minime stabilite con provvedimento della Giunta regionale».

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale n. 1/2018*

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente:

«6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa all'ente, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ove compatibile. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981.».

Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale n. 26/2020*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) è inserito il seguente:

«2 *bis*. Nel caso in cui la Giunta regionale ricorra alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, lettera *c*), nel provvedimento motivato di cui al comma 2 è indicato il termine entro il quale possono essere presentate eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). In difetto di presentazione di proposte entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede alla scelta di una nuova procedura a evidenza pubblica tra quelle indicate al comma 1.».

2. All'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 26/2020 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».


*Capo II*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE  
E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale n. 56/1977*

1. All'art. 27, comma 12, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo le parole «o sopraelevando,» sono aggiunte le seguenti: «o anche con ampliamento laterale per gli edifici all'interno di centri abitati».



## Art. 8.

*Modifiche alla legge regionale n. 45/1989*

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) le parole «cinquemila metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti «diecimila metri quadrati» e le parole «duemilacinquecento metri cubi» sono sostituite dalle seguenti «cinquemila metri cubi».

2. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 45/1989 è sostituita dalla seguente:

«*b*) è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico o di opere di pubblica utilità di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);».

## Art. 9.

*Modifiche all'allegato A alla legge regionale n. 12/2004*

1. Al punto 1) della voce Esenzioni dell'allegato A, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) dopo la parola «associative» sono aggiunte le seguenti «, dello Stato, anche in concessione, qualora il bene non produca reddito e sia di fruizione libera e gratuita».

## Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale n. 4/2009*

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole «di sviluppo» sono inserite le seguenti «ed evoluzione».

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2009 è abrogato.

3. All'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 4/2009 le parole «dall'art. 4 del decreto legislativo n. 227/2001» sono sostituite dalle seguenti «dall'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018».

4. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, con versamento in denaro, oppure in modalità mista, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale.».

5. All'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 4/2009 le parole «Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 227/2001» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 34/2018».

6. All'art. 23, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 4/2009 le parole «piani forestali aziendali» sono sostituite dalle seguenti: «PGF o strumenti equivalenti».

7. All'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 4/2009 le parole «ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 34/2018».

8. All'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 4/2009 le parole «dall'art. 7 del decreto legislativo n. 227/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 10 del decreto legislativo n. 34/2018».

## Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale n. 3/2013*

1. Il comma 4 dell'art. 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) è abrogato.

## Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale n. 7/2022*

1. All'art. 35, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia):

*a*) le parole «costituiscono riferimento per le nuove previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano esclusivamente alle nuove previsioni»;

*b*) le parole «esternamente alle aree già previste dalla» sono sostituite dalle seguenti: «in zona con destinazione agricola ai sensi della»;

*c*) le parole «, ad esclusione delle» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono comunque escluse dal conteggio di cui all'art. 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR) le previsioni o ampliamenti di ambiti urbanistici generati da rilocalizzazioni o stralci di previsioni vigenti, in aree libere localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione vigente. Sono comunque escluse dal conteggio di cui sopra le».


2. All'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 7/2022 le parole «Le nuove previsioni di occupazione di superficie libera ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «Per le sole nuove previsioni di occupazione di superficie libera localizzate in zone con destinazione agricola ai sensi della pianificazione previgente».

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI COOPERATIVE SOCIALI

## Art. 13.

*Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 18/1994*

1. L'art. 22 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali») è abrogato.



## Art. 14.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/2004*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è inserita la seguente:

«*c bis*) esame delle questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento ai piani e programmi di settore, all'andamento delle convenzioni e agli specifici interventi di sostegno e formulazione di proposte alla Giunta regionale in materia;».

*Capo IV*

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI SOCIETÀ PARTECIPATE

## Art. 15.

*Modifiche alla legge regionale n. 17/2007*

1. Al titolo della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.) le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

2. All'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

3. Nella rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

4. All'art. 3, commi 1, 2, 3, 5, 7 e 8, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

5. All'art. 4, commi 1 e 3, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

6. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

7. All'art. 6, commi 1 e 3, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

8. All'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

9. All'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

10. All'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 17/2007 le parole «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Impresa Piemonte S.p.a.».

## Art. 16.

*Disposizioni finali, attuative e finanziarie in materia di società partecipate*

1. La denominazione «Impresa Piemonte S.p.a.» sostituisce a ogni effetto e, laddove presente, in qualsiasi ulteriore disposizione normativa regionale, la denominazione «Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.».

2. «Impresa Piemonte S.p.a.» adegua il proprio statuto alla variazione di cui al comma 1, in conformità alle procedure previste dalla legge regionale n. 17/2007, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 17.

*Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2015*

1. L'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è abrogato.

*Capo V*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

## Art. 18.

*Modifiche alla legge regionale n. 24/1995*

1. All'art. 10, comma 6, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «ottanta».

2. All'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 24/1995 le parole «almeno ogni una volta ogni sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza almeno mensile».

3. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 24/1995 è sostituito dal seguente:

«5. La comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata, è pubblicata a cura delle CCIAA, della Città metropolitana di Torino e delle province sui propri siti web istituzionali, almeno quindici giorni prima della data di esame.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 14-*bis* della legge regionale n. 24/1995 è aggiunto il seguente:

«2 *bis*. Per consentire il monitoraggio previsto dal comma 1, la Città metropolitana di Torino e le province forniscono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.».

*Capo VI*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA


## Art. 19.

*Modifiche alla legge regionale n. 37/2006*

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni piscatorie possono richiedere di essere riconosciute nel territorio regionale purché non perseguano fini di lucro e siano istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata.

Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:».



2. La lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2006 è sostituita dalla seguente:

«*a*) essere iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, come previsto dalla normativa vigente.».

3. La lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2006 è sostituita dalla seguente:

«*b*) essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi della normativa vigente.».

## Capo VII

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Sezione I

##### SANITÀ

#### Art. 20.

##### *Istituzione della Giornata regionale della terapia affettiva infantile*

1. La Regione istituisce, nella data del 12 giugno di ogni anno, la Giornata regionale della terapia affettiva infantile nel corso della quale le istituzioni e in particolare le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali piemontesi promuovono iniziative per sensibilizzare alla terapia affettiva, in particolare nei reparti di terapia intensiva neonatale.

2. La Giornata regionale della terapia affettiva infantile è realizzata sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce le modalità relative allo svolgimento e all'organizzazione della Giornata.

#### Art. 21.

##### *Istituzione del registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza*

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (Cuav), rispondenti ai criteri definiti dall'Intesa n. 184/CSR del 14 settembre 2022, esistenti e operanti sul territorio regionale, è istituito il registro regionale Cuav.

2. Per l'iscrizione al registro regionale, i Cuav sono tenuti, in modo cumulativo a:

*a*) avere sede in Piemonte;

*b*) essere istituiti dagli enti e organizzazioni previsti dall'Intesa di cui al comma 1;

*c*) essere in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa di cui al comma 1.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.

4. Nel registro regionale devono risultare l'ente o l'organizzazione titolare del Cuav, la sede e l'ambito territoriale di attività.

5. L'iscrizione al registro regionale è condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei Cuav, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

6. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

7. L'attivazione, la tenuta e il periodico aggiornamento del registro sono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

#### Art. 22.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 30/1982*

1. All'art. 6, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) le parole «l'Unità sanitaria locale si avvale del proprio personale tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «l'azienda sanitaria locale (ASL) si avvale del proprio personale tecnico e sanitario» e le parole «rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale medesima» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal direttore generale dell'ASL medesima».

2. All'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 30/1982 le parole «il Comitato di gestione della Unità sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale dell'ASL» e le parole «e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta regionale» sono soppresse.

3. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1982 è aggiunto il seguente:

«2 *bis*. Le funzioni amministrative di competenza regionale che riguardano, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), la proposta al Prefetto dell'elenco degli addetti ai servizi di ciascuna azienda sanitaria locale che, ai sensi delle leggi vigenti, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste agli articoli 21 e 22 della legge medesima, sono delegate alle ASL competenti per territorio.».

#### Art. 23.


##### *Abrogazione della legge regionale n. 47/1985*

1. La legge regionale 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative all'estensione delle competenze del difensore civico alle strutture amministrative del Servizio sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nel territorio regionale) è abrogata.

#### Art. 24.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 15/2011*

1. All'art. 8, comma 6 *bis*, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge



regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri») le parole «autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico» sono sostituite dalle seguenti: «autopsia giudiziaria, riscontro diagnostico o con salma a disposizione dell'autorità giudiziaria».

#### Art. 25.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 33/2023*

1. Alla rubrica dell'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole «ambulatori sociali di oculistica» sono inserite le seguenti: «e di odontoiatria».

2. All'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 33/2023 dopo le parole «ambulatori sociali di oculistica» sono inserite le seguenti: «e di odontoiatria».

3. All'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 33/2023 dopo le parole «in ambito oculistico» sono inserite le seguenti: «e odontoiatrico».

#### Sezione II COMMERCIO

#### Art. 26.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 28/1999*

1. All'art. 11 *bis*, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) dopo la parola «varia» sono inserite le seguenti: «anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale».

#### Sezione III ENTI LOCALI

#### Art. 27.

##### *Sostituzione dell'art. 80 della legge regionale n. 44/2000*

1. L'art. 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituito dal seguente:

«Art. 80. (*Competizioni sportive su strada*). — 1. Il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, è attribuito alla competenza dei seguenti enti:

*a)* al comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;

*b)* alla provincia o alla Città metropolitana di Torino, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;

*c)* alla provincia o alla Città metropolitana di Torino nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;

*d)* alla provincia o alla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio piemontese e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all'art. 9, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo n. 285/1992. La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.

2. Del provvedimento di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all'art. 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992. La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva.

5. Salvo il caso di cui al comma 1, lettera *d)*, gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285/1992.».

#### Art. 28.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 11/2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è inserito il seguente:


«3 *bis*. La Regione concede deroghe ai criteri di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, con le modalità di cui all'art. 8, su richiesta motivata dei comuni proponenti.».

#### Sezione IV TURISMO

#### Art. 29.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 14/2016*

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è abrogato.



Sezione V  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 30.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/2016*

1. All'art. 34, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 34 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole «nel rispetto delle norme di sicurezza» è inserita la seguente: «mineraria».

Sezione VI  
ISTRUZIONE

Art. 31.

*Modifica alla legge regionale n. 9/2023*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) le parole «di bullismo e di disagio giovanile» sono sostituite dalle seguenti: «di bullismo, di disagio giovanile e il rischio suicidario».

2. All'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2023 dopo le parole «situazioni di emergenza» sono aggiunte le seguenti: «e a prevenire il rischio suicidario».

3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2023 è sostituita dalla seguente:

«e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;».

Sezione VII  
CULTURA

Art. 32.

*Passione di Sordevolo*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 7 dello statuto regionale, al fine di riconoscere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, in particolare a favore delle nuove generazioni, riconosce l'importante iniziativa culturale e sociale della Passione di Sordevolo, forma di teatro popolare che viene allestita, fin dal diciottesimo secolo, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del Comune piemontese di Sordevolo, a cura dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo.

Art. 33.

*Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 20/1989*

1. L'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Delega ai comuni). — 1. La competenza di cui all'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è delegata ai comuni.».

Art. 34.

*Modifiche alla legge regionale n. 11/2018*

1. All'art. 31, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) dopo le parole «sistema regionale dello spettacolo» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi.».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 11/2018 è aggiunta la seguente:

«c bis) favorire l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale e la sua integrazione con la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione.».

Sezione VIII

ORGANIZZAZIONE REGIONALE  
E AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 35.

*Modifiche alla legge regionale n. 20/1981*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, e delle modalità e delle procedure definite con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare, per una durata comunque non superiore alla legislatura e fermo restando quanto previsto dal comma 5, contratti di diritto privato di natura fiduciaria di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 3 ter.».

2. L'art. 3-ter della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:


«Art. 3 ter. (Contratti di lavoro autonomo). — 1. I contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 3, comma 1, sono stipulati, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».

Art. 36.

*Modifiche alla legge regionale n. 50/1981*

1. L'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico) è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Compiti del difensore civico). — 1. Il difensore civico, ai sensi dell'art. 90 dello statuto, ha il compito di rafforzare il sistema di tutela e di garanzia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.».



2. Il difensore civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto delle stesse.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la risoluzione delle disfunzioni rilevate.

4. Il difensore civico svolge le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali. In particolare, esercita:

a) nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni attribuitegli nei confronti delle strutture regionali, fino all'istituzione del difensore civico nazionale, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

b) la funzione di riesame nei casi di diniego o deferimento in materia di accesso, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

c) la funzione di riesame nei casi di diniego, deferimento o mancata risposta a istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

5. In applicazione di quanto stabilito all'art. 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è inoltre affidata al difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio-sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio-sanitaria.

6. Il difensore civico svolge altresì i compiti di cui all'art. 14 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

7. Il difensore civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.».

2. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 50/1981 è sostituito dal seguente:

«4. Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a fornire riscontro motivato al difensore civico in esito alla richiesta entro congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento.».

3. All'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 50/1981 le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

4. All'art. 15, primo comma, della legge regionale n. 50/1981 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

#### Art. 37.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 57/1981*

1. Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali) è sostituito dal seguente: «Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri e degli assessori regionali».

2. L'art. 2 della legge regionale n. 57/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Disposizioni attuative). — 1. L'Ufficio di Presidenza verifica che la richiesta d'indennizzo assicurativo dei consiglieri regionali rientri in quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e definisce con propria deliberazione norme di attuazione dell'art. 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.


2. Gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità e alla decurtazione dell'onere dell'assicurazione di cui all'art. 1, comma 4, sul trattamento economico del consigliere regionale e dell'assessore regionale, previsto dalla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali).».

#### Art. 38.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 39/1998*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 3 e 3 bis, gli uffici di comunicazione possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato oppure di lavoro autonomo. I contratti di cui al presente comma hanno natura temporanea, non superiore alla durata del mandato del conferente l'incarico. Il trattamento economico è stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».



2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1998 è inserito il seguente:

«5.1. I contratti di lavoro autonomo di cui al comma 5 sono stipulati nel rispetto dei requisiti e dei presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto compatibili, e secondo le modalità stabilite in apposite deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e non possono avere per oggetto l'affidamento di incarichi di studio e consulenza.»

#### Art. 39.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 15/2004*

1. Il titolo della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36) è sostituito dal seguente: «Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.»

2. All'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 15/2004 le parole «dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia» sono sostituite dalle seguenti: «dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia».

3. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 15/2004 è inserito il seguente:

«Art. 3 *bis*. (Inno della Regione Piemonte). —

1. La Regione riconosce il proprio inno con legge regionale.»

#### Art. 40.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 23/2008*

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente: «Le strutture di supporto di cui al comma 1 si avvalgono di personale assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaboratori con contratto di lavoro autonomo.»

#### Art. 41.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In fase di prima applicazione, la disposizione di cui all'art. 36, comma 4, si applica al difensore civico in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione e nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui all'art. 39, comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, individua il testo e la musica dell'inno regionale e ne definisce le modalità di esecuzione.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 38 e 40 si applicano a decorrere dalla XII legislatura.

#### Sezione IX

##### POLITICHE GIOVANILI

#### Art. 42.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 6/2019*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) la parola «ventinove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro».

2. L'art. 9 della legge regionale n. 6/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Registro delle associazioni giovanili e registro delle consulte e forum giovani locali). — 1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro di cui al comma 1 sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono:

- l'assenza dello scopo di lucro;
- l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;
- l'elettività e gratuità delle cariche associative;
- il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

4. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.


5. È istituito il registro regionale delle consulte e forum giovani locali presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

6. Al registro di cui al comma 5 sono iscritte, previa domanda, le consulte e i forum giovani locali istituiti nella Regione da apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

7. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione dei registri di cui al presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 18.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2019 è inserito il seguente:

«2 *bis*. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono il valore di strumenti di certificazione delle competenze trasversali



già esistenti e utilizzati in Europa, validando tali esperienze ai fini del conseguimento di crediti formativi o di percorsi di sviluppo di competenze trasversali e orientamento.».

4. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2019 è abrogato.

*Sezione X*  
AGRICOLTURA

Art. 43.

*Modifiche alla legge regionale n. 24/2007*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:

«2 *ter*. Le unioni montane di comuni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 11/2012 possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta nelle modalità descritte dall'art. 6 *bis*.».

2. All'art. 3, comma 6, lettera *a*), della legge regionale n. 24/2007 dopo la parola «segnalazione» sono inserite le seguenti «e alla manutenzione;» e dopo la parola «pedonale» sono inserite le seguenti «e ciclabile;».

3. All'art. 3, comma 6, lettera *c*), della legge regionale n. 24/2007 dopo la parola «vigilanza» sono inserite le seguenti: «, anche mediante l'attività».

4. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 24/2007 è inserito il seguente:

«Art. 6 *bis*. (Aree montane a raccolta limitata). —

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 *ter*, le unioni montane di comuni, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, possono individuare aree di raccolta accessibili a un numero limitato di persone e previo pagamento di un titolo aggiuntivo per la raccolta.

2. L'individuazione delle aree a raccolta limitata avviene previo accordo tra l'unione montana e i comuni competenti per territorio e mediante apposito regolamento.

3. L'accesso per la raccolta dei funghi ipogei nelle aree di cui al comma 1 è soggetta al rispetto del regolamento predisposto dall'unione montana, in accordo con i comuni territorialmente competenti e coerentemente con il piano di gestione e fruizione che deve essere appositamente redatto per ciascuna area.

4. La raccolta all'interno delle aree di cui al comma 1 è limitata a un numero di persone individuato dall'unione montana sulla base delle indicazioni ambientali definite dal piano di gestione e fruizione di cui al comma 3, al fine di garantire una pressione antropica congrua alle caratteristiche territoriali e per limitare gli effetti dannosi per l'ambiente e gli ecosistemi coinvolti.

5. L'accesso alle aree di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta è consentito previa verifica del rispetto delle limitazioni numeriche di accesso e mediante l'acquisizione di apposito titolo oneroso per la raccolta, aggiuntivo al titolo di cui all'art. 3.

6. Il titolo oneroso per la raccolta può essere di valore giornaliero o settimanale e gli introiti derivanti devono essere investiti dall'unione montana nel territorio del comune su cui le aree di cui al comma 1 insistono, in accordo con i comuni stessi.

7. Il costo dei titoli di raccolta per le aree di cui al comma 1 sono definiti annualmente dall'unione montana e possono essere acquisiti solo previo possesso del titolo di cui all'art. 3, di durata non inferiore.

8. Le unioni montane, in accordo con i comuni territorialmente competenti, possono prevedere il rilascio di titoli a prezzo ridotto, ovvero garantire l'accesso senza costi aggiuntivi rispetto al titolo di cui all'art. 3 alle seguenti categorie:

*a*) residenti, proprietari di immobili e terreni all'interno dei comuni in cui gravitano le aree oggetto di acquisto del titolo;

*b*) residenti nell'unione montana;

*c*) fasce giovanili della popolazione.».

Art. 44.

*Modifiche alla legge regionale n. 1/2019*

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:

«1 *bis*. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi»), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 *bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

*Sezione XI*

SPORT E TEMPO LIBERO

Art. 45.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/2020*

1. L'art. 9 della legge regionale del 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Tutela del praticante sportivo). — 1. I corsi di attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, in possesso di una equipollente abilitazione



professionale, o che abbia frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

2. Il chinesologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili a espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00. I rapporti di accertata violazione sono presentati al comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato *Basic life support and defibrillation*.

7. Per i cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.».

#### Art. 46.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 22/2022*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22 (Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei percorsi e delle palestre della salute) è sostituito dal seguente:

«2. La Cabina di regia è composta:

a) dall'assessore alla sanità o suo delegato con funzione di presidente;

b) dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato;

c) dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

d) dal direttore regionale competente in materia di *welfare* o suo delegato;

e) dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);

f) da due direttori generali delle aziende sanitarie locali del Piemonte o loro delegati nominati dall'assessore alla sanità.».

#### *Capo VIII*

##### DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI

#### Art. 47.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 19/2014*

1. All'art. 8, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie) dopo la parola «stabilisce» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

#### Art. 48.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 27/2023*

1. L'art. 5 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della filiera regionale del legno) è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Marchio collettivo del mobile piemontese*). — 1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni statali in materia, al fine di valorizzare la filiera del mobile regionale, promuove la creazione di un marchio collettivo del mobile piemontese, con logo grafico comune su tutto il territorio della Regione.


2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e i requisiti di qualità delle materie prime e del processo produttivo per la concessione del marchio alle imprese, i soggetti competenti a effettuare le verifiche nonché le forme di *marketing* territoriale per la sua promozione, anche con riferimento alle nuove forme di comunicazione multimediale e telematica e alle tecnologie digitali.».

#### Art. 49.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 30/2023*

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei



rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria e di associazioni ed enti di rappresentanza dei minori con disabilità e delle loro famiglie.»

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 30/2023 è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie, da realizzarsi sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente «ISEE»), della numerosità dei figli a carico dei genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico rilevato dall'ISEE, o sociale rilevato dai servizi territoriali.»

#### Art. 50.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 32/2023*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è inserita la seguente:

«*e bis*) un rappresentante designato dall'Unione province d'Italia (UPI Piemonte);».

2. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2023 è aggiunta la seguente:

«*f bis*) fino a due componenti effettivi e fino a due componenti supplenti designati dalle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.».

3. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2023 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie.».

4. L'alinea del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 32/2023 è sostituito dal seguente: «Il sistema della formazione tecnica superiore comprende:».

5. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 32/2023 è sostituita dalla seguente:

«*a*) i percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS *Academy*);».

6. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 32/2023 è sostituito dal seguente:

«4. I percorsi ITS *Academy* sono realizzati dalle fondazioni di cui alla legge n. 99/2022 e danno luogo al riconoscimento di crediti universitari.».

7. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 32/2023 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure per l'autoimpiego e la creazione di impresa di cui all'art. 40, dà priorità alle domande presentate dal genere meno rappresentato nella categoria di riferimento.».

8. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 32/2023 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, deve essere assicurato un equilibrio tra i generi e il genere meno rappresentato deve costituire almeno il 60 per cento dei soci e, nell'ipotesi di società di capitali, i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute dal genere meno rappresentato e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno due terzi dal genere meno rappresentato.».

#### Art. 51.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 1/2024*

1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1 (Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche) dopo le parole «degli ostacoli» sono aggiunte le seguenti: «all'accessibilità».

2. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2024 è inserita la seguente:

«*a bis*) ostacolo all'accessibilità: ostacolo all'accesso e alla fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi digitali;».

#### Capo IX

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 52.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 53.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2024

p. Cirio  
il Vice Presidente  
CAROSSO

(*Omissis*)

24R00341



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2024, n. 2.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/2024 – Sez. gen. Straord. n. 1 del 25 luglio 2024).*

### L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

MODIFICAZIONI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 13-TER DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3 (NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITÀ DELLA REGIONE), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

#### Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, PREVIDENZA, AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

#### Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 dell'art. 1 le parole: «censimento ufficiale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

b) il comma 7 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e per la determinazione della popolazione in materia di procedimenti elettorali e referendari si considera la popolazione del comune determinata con

decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.»;

c) nel comma 3 dell'art. 49 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i progetti di fattibilità tecnico economica di opere pubbliche nei casi fissati dallo statuto comunale, secondo quanto previsto dall'art. 50;»;

d) all'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche»;

2) nel comma 1 le parole: «dei progetti preliminari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche, qualora tale livello di progettazione sia previsto dalla normativa in materia per l'opera da realizzare.»;

e) dopo l'art. 68.1.1 è inserito il seguente:

«Art. 68.1.1.1. (Conferma della misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali della regione a decorrere dal turno generale del 2025). — 1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2025 sono confermate con regolamento della giunta regionale, adottato con le modalità previste dall'art. 67, comma 3, le indennità di carica nella misura stabilita dal DPR n. 18 novembre 2022, n. 26, e successive modificazioni. La misura è modificata nel caso di variazione della classificazione della sede segretariale o della popolazione residente al 31 dicembre 2023 rispetto a quanto previsto dal DPR n. 26 del 2022, e successive modificazioni assegnando:

a) in caso di passaggio in una fascia superiore, l'indennità più bassa prevista nella fascia stessa;

b) in caso di passaggio in una fascia inferiore, l'indennità più alta prevista nella fascia stessa;

c) per i comuni della Provincia di Trento la cui popolazione superi i 10.000 abitanti viene corrisposta un'indennità pari ad euro 5.913.

2. Resta fermo che la misura delle indennità per gli amministratori delle comunità comprensoriali è fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano.»;

f) all'art. 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1. nel comma 1 le parole: «di cui all'art. 67» sono soppresse;

2. nel comma 3 le parole: «dal regolamento previsto dall'art. 67, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento adottato con le modalità previste dall'art. 67, comma 3»;

g) nella lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 91 dopo le parole: «mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate» sono inserite le seguenti: «dalla regione.»;

h) all'art. 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera b) del comma 1 sono anteposte le parole: «maggiore età e»;



2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»;

i) all'art. 95 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni recate dal secondo periodo del comma 2 non trovano applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.»;

j) all'art. 97 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 alla lettera e) dopo le parole: «ogni altra prescrizione» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. 11 termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.»;

k) nel comma 3 dell'art. 98 le parole: «censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

l) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 99, dopo le parole: «e delle prove selettive» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.»;

m) all'art. 135-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono ammessi coloro che sono in possesso di un diploma di laurea almeno triennale e dell'attestato di bilinguismo A o C1 e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica di appartenenza, purché non inferiore alla settima ter qualifica funzionale o di equivalente esperienza professionale della stessa durata nel settore privato.»;

2) nella lettera i) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per il periodo di permanenza nel ruolo unico le dirigenti e i dirigenti privi di incarico, con o senza demerito, sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto presso l'amministrazione di appartenenza o, con il loro consenso, presso enti senza

scopo di lucro. Per tali attività non è conferito alle suddette e ai suddetti alcun incarico dirigenziale né spetta loro una retribuzione aggiuntiva. Le suddette e i suddetti dirigenti hanno altresì diritto a essere posti in aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni o in società partecipate dalle amministrazioni pubbliche o per svolgere attività lavorativa nel settore privato; in tali casi il periodo di disponibilità è sospeso.»;

n) all'art. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: «dei risultati ufficiali del censimento della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi del comma 236-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.»;

2) il comma 2 è abrogato;

o) nel comma 4 dell'art. 147 le parole: «censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

p) nel comma 1 dell'art. 152 le parole: «legale come determinata in esito all'ultimo censimento» sono sostituite dalle seguenti: «come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.»;

q) nel comma 3 dell'art. 156 le parole: «censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

r) nel secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 162 sono aggiunte in fine le parole: «, a prescindere dal numero degli incarichi allo stesso attribuiti. Al segretario già titolare di sede segretariale convenzionata ai sensi dell'art. 140 spetta complessivamente una maggiorazione»;

s) nel comma 1 dell'art. 163 le parole: «o, limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione» sono soppresse;

t) all'art. 163-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretarie ai sensi dell'art. 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione i propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni nella qualifica di funzionario, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare, e comunque per una durata massima complessiva non superiore ai tre anni.»;



2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione fino al 1° agosto 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»;

u) nel comma 4 dell'art. 164 le parole: «censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

v) nel comma 1 dell'art. 180 le parole: «censimento ufficiale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

w) nel comma 1 dell'art. 206 le parole: «censimento ufficiale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

x) nel comma 4 dell'art. 213 le parole: «censimento ufficiale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «censimento dei gruppi linguistici»;

y) nel comma 1 dell'art. 217-bis dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) in deroga all'art. 217, comma 2, le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° febbraio, ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1 settembre;

a-ter) per data di pubblicazione del manifesto ai fini di quanto previsto dagli articoli 43, comma 3, e 46, comma 2, si intende il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione»;

z) nel comma 1 dell'art. 223 le parole: «Entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro quindici giorni»;

aa) l'art. 225 è abrogato;

bb) nel comma 1 dell'art. 226 le parole: «le persone iscritte all'albo di cui all'art. 225» sono sostituite dalle parole: «le persone iscritte all'albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale»;

cc) all'art. 235 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La popolazione del comune è quella determinata con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dei commi 236-bis e 236-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.»;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I candidati della lista non possono sottoscrivere la lista stessa. Rimane salva la facoltà di sottoscrivere una lista diversa da quella di appartenenza.»;

dd) dopo il comma 6 dell'art. 264 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei comuni della Provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per il sindaco o soltanto per il consiglio comunale.»;

ee) nel comma 5 dell'art. 266 le parole: «, di decesso o di rinuncia» sono sostituite dalle seguenti: «o di decesso» e l'ultimo periodo è soppresso;

ff) nel comma 4 dell'art. 267 le parole: «, di decesso o di rinuncia» sono sostituite dalle seguenti: «o di decesso» e l'ultimo periodo è soppresso;

gg) nel comma 6 dell'art. 269 le parole: «, di decesso o di rinuncia» sono sostituite dalle seguenti: «o di decesso» e l'ultimo periodo è soppresso.

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dagli articoli 163 e 163-bis della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono sino alla loro naturale scadenza.

3. Limitatamente all'anno 2025 per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'art. 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso art. 287.


4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'art. 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'art. 16 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente «Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori», e successive modificazioni*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. I dati relativi ai tassi di assenza del personale sono pubblicati secondo le modalità dell'art. 16, comma 3, del decreto»;



b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«1) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, si applica l'art. 37 del decreto, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia;».

#### Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe), e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«4. La pensione regionale non è reversibile e non è soggetta alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni.»;

b) l'art. 8-bis, introdotto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, è abrogato;

c) nel comma 1 dell'art. 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse che residuano al momento della chiusura del fondo sono restituite alla Regione.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 lettere a) e b) si applicano a tutte le pensioni dal 1° gennaio 2025.

#### Art. 4.

*Modifica de 'art. 13 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), e successive modificazioni*

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni le parole: «8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a euro 7 milioni, si provvede per gli esercizi 2024-2026 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» titolo I «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel testo della legge, ovunque ricorrano le espressioni «censimento generale della popolazione» o con «censimento dei linguistici»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 27 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 91, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni.»;

c) nel comma 2 dell'art. 29 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati, fatta eccezione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.».

#### Art. 6.

*Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina*

1. Per i maggiori oneri derivanti alle residenze per anziani gestite direttamente da enti pubblici, diverse dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle località ladine delle province di Trento e di Bolzano, dalla attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta regionale concede a dette residenze un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all'entità del bilancio.

2. Il contributo viene concesso con le stesse modalità e sulla base degli stessi criteri stabiliti per l'analogo contributo spettante alle aziende pubbliche di servizi alla persona previsto dall'art. 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modificazioni. A tal fine sono presi in considerazione i dati forniti dall'ente relativi alla specifica attività svolta dalla residenza per anziani. Per l'anno 2024 la domanda di contributo deve essere presentata entro il 30 settembre 2024.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 100.000,00 annui per il triennio 2024-2026 si provvede mediante corrispondente stanziamento su un nuovo capitolo di spesa nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» titolo I «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 7.

*Modifica della denominazione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento*

1. La denominazione della «Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano» è sostituita dalla seguente: «Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bolzano».

2. La denominazione della «Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» è sostituita dalla seguente: «Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Trento.».

3. Nella normativa regionale ovunque ricorrano le espressioni «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» o «Camere di commercio, industria,



artigianato e agricoltura» con riferimento alle camere di Bolzano e di Trento, queste espressioni sono sostituite rispettivamente con «Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura» e «Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura».

## Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, ONERI PER LA CONTRATTAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024 E DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA

### Art. 8.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni*

1. All'art. 1. della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

b) nel comma 1-bis le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

### Art. 9.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 (Immobili degli uffici del Giudice di Pace), e successive modificazioni*

1. All'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2004, sostituito dall'art. 7 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La Regione, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, concorre alle spese sostenute dai Comuni per gli interventi edilizi presso gli immobili che ospitano gli uffici di cui al comma I, entro i limiti di spesa e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale.».

### Art. 10.

*Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 concernente «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)»*

1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 4 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Centro per la giustizia riparativa). —

1. Nel rispetto della competenza statale in materia penale, tenuto conto della competenza in materia di giudici di pace e della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione mette a disposizione, per le determinazioni della Conferenza locale per la giustizia riparativa,

di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il proprio Centro per la giustizia riparativa. L'attività di tale centro è disciplinata con apposito regolamento.».

### Art. 11.

*Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2022-2024*

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2022-2024 è determinato nel seguente importo:

- a) 1.500.000,00 euro sull'esercizio 2022;
- b) 2.620.000,00 euro sull'esercizio 2023;
- c) 3.200.000,00 euro sull'esercizio 2024.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro fra le aree negoziali del personale regionale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.320.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 3.200.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti» Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

### Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni*

2. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. Le strutture organizzative della Giunta regionale, nel numero massimo di sei, comprendono la Segreteria della Giunta regionale e le Ripartizioni, che si articolano in uffici.»;

b) i commi 1, 2 e 5 dell'art. 8 sono abrogati;

c) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: «, sentito il Consiglio per l'organizzazione ed il personale,» sono soppresse;


2) il comma 6 è abrogato;

d) all'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Uffici di Gabinetto costituiscono il supporto funzionale all'attività del Presidente della Giunta regionale e del Vicepresidente Sostituto alla trattazione degli affari riservati alla competenza dei medesimi. Fanno parte del Gabinetto del Presidente o del Gabinetto del Vicepresidente Sostituto l'Ufficio Stampa e l'Ufficio pubbliche relazioni, in base al decreto di ripartizione degli affari di cui all'art. 8, comma 6.»;



3) nel comma 2 le parole: «del Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «dei Gabinetti»;

4) nel comma 3 le parole: «Il Capo di Gabinetto viene scelto» sono sostituite dalle seguenti: «I Capi di Gabinetto vengono scelti rispettivamente» e dopo le parole: «dal Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «e dal Vicepresidente Sostituto»;

5) nel comma 4 le parole: «del Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «dei Capi di Gabinetto», dopo le parole: «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «o del Vicepresidente Sostituto», dopo le parole: «in carica del Presidente della Giunta» sono inserite le seguenti: «o del Vicepresidente Sostituto», la parola: «medesima» è soppressa e dopo le parole: «motivata richiesta del Presidente» sono inserite le seguenti: «o del Vicepresidente Sostituto»;

6) nel comma 9 le parole: «Il Capo di Gabinetto e gli addetti allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «I Capi di Gabinetto e gli addetti agli stessi» e dopo le parole: «al Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Vicepresidente Sostituto»;

e) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segretarie del Presidente della Giunta regionale, del Vicepresidente Sostituto e degli Assessori»;

2) nel comma 1 dopo le parole: «dipendenze del Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «e del Vicepresidente Sostituto» e la parola: «stesso» è sostituita dalle seguenti: «e del Vicepresidente Sostituto»;

3) nel comma 4 dopo le parole: «Presidente della Giunta» sono aggiunte le seguenti: «o del Vicepresidente Sostituto»;

4) nel comma 5 dopo le parole: «Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «o del Vicepresidente Sostituto»;

5) nel comma 6 dopo le parole: «Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «o del Vicepresidente Sostituto»;

f) all'art. 23 è apportata la seguente modifica:

1) nel comma 2 le parole: «della Ragioneria o di dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche o di dirigente» sono soppresse;

g) dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Albo dei dirigenti*). — 1. È istituito l'albo dei dirigenti, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2. L'albo contiene, per ciascun dirigente iscritto, il *curriculum vitae* e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i dirigenti privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, il dirigente decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in sovrannumero, con riconoscimento dell'anzianità maturata.

6. I dirigenti che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.»;

h) all'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: «o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell'idoneità alla direzione d'ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall'amministrazione» sono soppresse;

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) nel comma 4 le parole: «o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «banditi in relazione al numero degli incarichi da conferire»;


4) nel comma 5 le parole: «diploma di laurea almeno quadriennale e» sono sostituite dalle seguenti: «diploma di laurea magistrale o equivalente e il possesso della qualifica di direttore o, in alternativa,» e le parole: «di almeno sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno cinque anni»;

5) nel comma 6 le parole: «nonché i criteri di valutazione dei titoli» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri di valutazione dei titoli, anche ai fini di valorizzare il personale interno, nonché individuazione delle strutture per le quali è necessario il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca»;

6) nel comma 11-bis le parole: «indennità di direzione» sono sostituite dalle seguenti: «indennità di posizione» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il personale comandato deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 di livello C1 ovvero acquisirlo entro tre anni dal conferimento dell'incarico, pena la revoca del comando.»;

7) nel comma 11-ter le parole: «e gli incarichi di cui al comma 11-bis» sono soppresse;

8) nel comma 11-quater le parole: «e gli incarichi di cui al comma 11 bis» sono soppresse e le parole: «per l'accesso alla carriera direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «di livello C1»;



i) dopo l'art. 24 sono inseriti seguenti: «Art. 24-*bis* (Mobilità). — 1. È garantita la mobilità della dirigenza con altri enti pubblici, con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.

2. I dirigenti che sono collocati in aspettativa per assumere un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro ente pubblico mantengono la qualifica acquisita. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dall'ente di destinazione.

Art. 24-*ter* (Qualifica di direttore). — 1. È istituita la qualifica di direttore.

2. I direttori sono preposti agli uffici in cui si articolano le strutture dirigenziali.

3. L'accesso alla qualifica di direttore avviene per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami bandito in relazione al numero degli incarichi da conferire. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il diploma di laurea e un'esperienza professionale di almeno cinque anni nelle posizioni professionali dell'area C della Regione ovvero in funzioni direttive/quadro presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati.

4. Con regolamento sono disciplinate le procedure concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove, nonché criteri di valutazione dei titoli.

Art. 24-*quater* (Albo dei direttori). 1. È istituito l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale regionale con qualifica di direttore.

2. L'albo contiene, per ciascun direttore iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

3. I direttori a cui è stato revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è stato rinnovato o conferito altro incarico a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a tre anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

4. I direttori a cui non è stato rinnovato l'incarico senza demerito rimangono iscritti all'albo per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire il trattamento differenziato in ragione dell'incarico.

5. Per il periodo di permanenza nell'albo i direttori privi di incarico sono collocati in disponibilità e destinati allo svolgimento di attività di supporto alle strutture organizzative. Trascorso tale periodo senza che sia stato conferito un nuovo incarico, il direttore decade dalla qualifica, è cancellato dall'albo ed è ricollocato nell'area C, con riconoscimento dell'anzianità maturata, secondo le modalità definite nel contratto collettivo.

6. I direttori che assumono incarichi di direzione d'ufficio in comando presso altre amministrazioni pubbliche mantengono l'iscrizione all'albo fino all'eventuale passaggio nei ruoli di queste amministrazioni.»;

j) all'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1 le parole: «, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «tra il personale con qualifica di direttore»;

2) nel comma 2 le parole: «la durata di» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo non superiore a» e le parole: «con riferimento allo stesso o ad altro ufficio» sono soppresse;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

k) l'art. 26 è abrogato;

l) all'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostituzione del dirigente di ripartizione o di struttura equiparata e dei direttori d'ufficio»;

2) nel comma 1 le parole: «da altro dirigente o» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per periodi di assenza o impedimento superiori a sessanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto dirigente tra gli altri dirigenti o tra direttori della stessa ripartizione.»;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di vacanza di incarichi dirigenziali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente l'incarico, per il periodo massimo di un anno, al dirigente di un'altra struttura organizzativa oppure ad un direttore della stessa ripartizione.»;

4) il comma 2 è abrogato;


5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, in base a disposizione del Presidente, dal dirigente della struttura, da altro direttore della medesima ripartizione o da un dipendente appartenente all'area C dell'ufficio, individuato dal direttore stesso. Per periodi di assenza o impedimento superiori a sessanta giorni consecutivi la Giunta regionale individua un sostituto direttore tra altri direttori della stessa ripartizione o tra il personale dell'ufficio appartenente all'area C.»;

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Nel caso di vacanza di incarichi direttoriali la Giunta regionale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa del conferimento dell'incarico, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di ripartizione ove è incardinato l'ufficio o a un altro direttore o a un dipendente dell'ufficio stesso appartenente all'area C. In caso di affidamento ad un dipendente dell'ufficio, a questi spetta l'indennità di posizione relativa all'incarico.

3-*ter*. In caso di vacanza dell'incarico di dirigente o direttore e in caso di sostituzione per periodi di assenza o impedimento superiori a sessanta giorni consecutivi ai dirigenti e direttori incaricati provvisoriamente spetta una specifica indennità di sostituzione definita nel contratto collettivo.»;



7) i commi 4 e 5 sono abrogati;

m) all'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole: «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di verificare lo stato di attuazione del programma di legislatura il Presidente o il suo Capo di Gabinetto convocano almeno una volta all'anno la conferenza dei dirigenti.»;

3) nel comma 3 le parole: «ed al Consiglio per l'organizzazione ed il personale» sono soppresse.

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

5. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 4 sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio.

6. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 4, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione riconosciuto direttore, sono con contestuale della qualifica di cancellati dall'albo.

L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori e il personale che è stato incaricato della sostituzione del direttore d'ufficio possono partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

8. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Alla legge regionale n. 3 del 2000 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1-ter dopo le parole: «sui seguenti livelli» sono aggiunte le seguenti: «e aree»;

2) nella lettera a) del comma 1-ter dopo le parole: «riferito al comparto» sono aggiunte le seguenti: «: area dirigenziale, area direttoriale, area non dirigenziale»;

b) il comma 4 dell'art. 7-ter è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive della Giunta regionale o dell'Assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.».


#### TITOLO II

##### DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

#### Art. 14.

*Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella C.



2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio.

#### Art. 15.

##### *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

#### Art. 16.

##### *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026, di cui all'art. 1 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), sono introdotte le variazioni allegata alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2023 di importo pari a 54 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2024, relativa all'accoglienza da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 127.528.945,40 e in termini di cassa in euro 165.637.417,39;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 5.002.000,00;

e) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 5.002.000,00.

#### Art. 17.

##### *Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026, di cui all'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), sono introdotte le variazioni allegata alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 127.528.945,40 e in termini di cassa in euro 165.637.417,39;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 5.002.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 5.002.000,00.

#### Art. 18.

##### *Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per quanto modificati.

#### Art. 19.

##### *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2024-2026 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

#### Art. 20.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2024

*La vicepresidente sostituta del Presidente della Regione*

(Omissis).

24R00257



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2024, n. 7.

**Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 4 marzo 2024)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 46 e l'art. 50 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile-LAMMA);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET");

Considerato quanto segue:

1. È necessario ridefinire l'iter procedurale per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione Toscana, per allinearli a quanto stabilito con il decreto legislativo n. 118/2011;

2. È necessario stabilire l'approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti nella seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento;

3. È necessario rideterminare gli obiettivi degli enti ai fini del loro concorso alla riduzione dei costi di funzionamento regionali;

4. È necessario stabilire che, nella relazione tecnica di accompagnamento al budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio, l'ente dovrà indicare il compenso spettante all'organo di amministrazione, richiamando altresì l'atto amministrativo che lo determina;

5. È necessario stabilire che la Giunta regionale con propria deliberazione, o il Consiglio regionale nel caso di enti dipendenti che svolgano funzioni di consulenza anche per esso, dettino gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti;

6. È necessario uniformare la terminologia che designa gli strumenti della programmazione finanziaria;

7. È necessario apportare alle leggi istitutive degli enti le modifiche conseguenti agli interventi normativi come sopra delineati;

Approva la presente legge

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE  
E BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI

## Art. 1.

*Tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti*

1. Gli indirizzi economico-finanziari di carattere generale relativi agli enti dipendenti della Regione Toscana sono definiti annualmente nel documento di economia e



finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) o nella nota di aggiornamento al DEFR di cui all'art. 9 della stessa legge regionale n. 1/2015.

2. Fatto salvo diverso termine anticipato definito nelle leggi istitutive di ogni ente dipendente, gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente sono approvati annualmente dalla Giunta regionale nella seduta in cui approva la proposta di legge regionale di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento, e contengono:

- a) l'indicazione dei contributi ordinari o di funzionamento;
- b) l'indicazione dei contributi per specifiche attività;
- c) l'indicazione dei contributi agli investimenti.

Nel caso in cui gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente siano approvati nel diverso termine definito dalle proprie leggi istitutive, è fatta salva la possibilità di procedere a nuova approvazione di tali indirizzi specifici in caso di mancata coerenza con gli stanziamenti previsti nello schema di bilancio di previsione regionale, da adottare nei termini di cui all'art. 1, comma 2.

3. Gli enti dipendenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2, adottano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento, i seguenti strumenti di programmazione:

- a) piano delle attività o piano programma di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale;
- b) budget economico di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale;
- c) piano degli indicatori di bilancio, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale.

#### Art. 2.

##### *Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione*

1. Gli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della Regione Toscana attraverso:

- a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
- b) raggiungimento del pareggio di bilancio.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, nel DEFR o nella nota di aggiornamento al DEFR (NADREF) sono indicati gli indirizzi generali che gli enti dipendenti devono osservare per l'adozione dei propri strumenti di programmazione.

3. La verifica di coerenza degli strumenti di programmazione degli enti con gli indirizzi generali è effettuata, in via preventiva, in sede di approvazione del budget triennale da parte della Giunta regionale e, a consuntivo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'organo di amministrazione dell'ente, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell'anno successivo a quello in cui si è manifestato.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, può indicare i criteri e le modalità per recuperare gli scostamenti di cui al comma 4.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni per la redazione dei bilanci*

1. Gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti in contabilità civilistica sono quelli previsti dal paragrafo 4.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci degli enti dipendenti con gli strumenti di programmazione regionali, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l'informativa di bilancio, nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione delle varie poste contabili. Ove necessario, gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti di contabilità a tali direttive.

3. Ai fini del comma 2, costituiscono requisiti minimi per la redazione dei bilanci:

- a) budget economico triennale;
- b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e dello stato di avanzamento dei lavori;
- c) relazione tecnica di accompagnamento al budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio, che indica:

1) i criteri di stima delle previsioni economiche dei ricavi contenute nel budget relative alle attività programmate e, a consuntivo, gli eventuali scostamenti tra le attività realizzate e quelle preventivate;


2) i criteri di valutazione adottati per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare e gli eventuali scostamenti a consuntivo;

3) le misure individuate in attuazione dell'art. 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza nella gestione;

4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio.

4. Con le direttive di cui al comma 2 sono inoltre individuati, a carico degli enti dipendenti, specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione di almeno un bilancio preconsuntivo.

5. La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni. In caso di assegnazione di nuove risorse vincolate da parte della Regione Toscana o di altri enti pubblici, di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00, le relative variazio-



ni sono di competenza dell'organo di amministrazione dell'ente dipendente, che ne dà comunicazione ai competenti organi regionali. In tal caso l'organo di amministrazione predispone una relazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente.

6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai consorzi.

#### Art. 4.

##### *Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi*

1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente stabilito nel DEFR o nella NADEFER.

2. In presenza di particolari esigenze, anche di contenimento dei costi derivanti da criticità finanziarie o squilibri economico-patrimoniali del bilancio dell'ente, la Giunta regionale, con atto motivato, può individuare ulteriori limiti di costo o particolari deroghe.

3. La relazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), indica i criteri utilizzati per il calcolo del costo del personale, prendendo a riferimento i principi di cui alla circolare del Ministero di economia e finanza (MEF) 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il personale per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "legge finanziaria 2006").

4. Nella medesima relazione dovrà essere data indicazione del compenso spettante all'organo di amministrazione, richiamando altresì l'atto amministrativo che lo determina.

#### Art. 5.

##### *Sistema di contabilità analitica*

1. Gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica possono dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate.

2. La Giunta regionale individua le informazioni, derivanti anche dal sistema di contabilità analitica, che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell'attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione Toscana.

#### Art. 6.

##### *Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento*

1. Le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate annualmente sulla base della spesa storica e, laddove disponibili, in considerazione dei costi delle attività così come determinati ai sensi dell'art. 5.

2. Nel DEFR o nella NADEFER sono definiti annualmente i criteri per la determinazione della copertura del costo dei servizi erogati ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati.

#### Art. 7.

##### *Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali*

1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.

2. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:

- a) operazioni di finanza di progetto quali il "project financing";
- b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;
- c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.

#### Art. 8.

##### *Destinazione dell'utile d'esercizio.*

1. La Giunta regionale, con deliberazione, detta gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti.

2. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta regionale sia per il Consiglio regionale, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

### Capo II

#### MODIFICHE ALLE LEGGI ISTITUTIVE DEGLI ENTI DIPENDENTI

#### Sezione I

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (IRPET). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 59/1996

#### Art. 9.


##### *Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 59/1996*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

#### Art. 10.

##### *Competenze del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 59/1996*

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 59/1996, le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".



## Art. 11.

*Direttore. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 59/1996*

1. Alla lettera *b)* del comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996, le parole: "programma annuale di attività" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale di attività".

2. Alla lettera *b-ter)* del comma 11 dell'art. 9 della legge regionale n. 59/1996 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

## Art. 12.

*Attribuzioni del Direttore. Modifiche all'art. 9-bis della legge regionale n. 59/1996*

1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 59/1996, le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 13.

*Indirizzi regionali. Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale n. 59/1996*

1. Al comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 59/1996 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

## Art. 14.

*Programma di attività. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 59/1996*

1. Al comma 01 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 le parole: "La proiezione triennale del programma" sono sostituite dalle seguenti: "Il programma triennale".

3. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 59/1996 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

## Art. 15.

*Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996*

1. Ai commi 2-bis, 3 e 3-quater dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996, le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

## Sezione II

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 60/1999

## Art. 16.

*Competenze della Regione. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 60/1999*

1. Alle lettere *f)* e *g)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA") le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 17.

*Il direttore. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 60/1999*

1. Alla lettera *b)* del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

2. Alla lettera *b-ter)* del comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 60/1999 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 18.

*Il collegio dei revisori. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 60/1999*

1. Al comma 7-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1999 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 19.

*Indirizzi regionali. Modifiche all'art. 14-ter della legge regionale n. 60/1999*

1. Al comma 1 dell'art. 14-ter della legge regionale n. 60/1999 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole "15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "14-quinquies, comma 1".

## Art. 20.


*Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'art. 14-quater della legge regionale n. 60/1999*

1. Al comma 2 dell'art. 14-quater della legge regionale n. 60/1999 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

## Art. 21.

*Programma di attività. Modifiche all'art. 14-quinquies della legge regionale n. 60/1999*

1. Al comma 1 dell'art. 14-quinquies della legge regionale n. 60/1999 le parole: "programma annuale di attività, con proiezione triennale" sono sostituite



dalle seguenti: “programma triennale di attività”, e le parole: “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

2. Ai commi 2 e 3 dell’art. 14-*quinquies* della legge regionale n. 60/1999 le parole: “bilancio preventivo economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.

#### Art. 22.

##### *Bilanci, contabilità e certificazione. Modifiche all’art. 15 della legge regionale n. 60/1999*

1. Ai commi 2 e 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 60/1999 le parole: “bilancio preventivo economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.

2. Al comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 60/1999 le parole: “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

3. Ai commi 4 e 5 dell’art. 15 della legge regionale n. 60/1999 la parola: “bilancio” è sostituita dalla seguente: “budget”.

#### Art. 23.

##### *Regolamento di amministrazione e contabilità. Modifiche all’art. 17 della legge regionale n. 60/1999*

1. Al comma 3 dell’art. 17 della legge regionale n. 60/1999 la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.

#### Sezione III

##### AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 32/2002

#### Art. 24.

##### *Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *b*) del comma 8 dell’art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: “bilancio previsionale economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”, e le parole: “piano di attività annuale con proiezione triennale” sono sostituite dalle seguenti: “piano di attività triennale”.

#### Art. 25.

##### *Collegio dei revisori. Modifiche all’art. 10-ter della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 4-*ter* dell’art. 10-*ter* della legge regionale n. 32/2002, le parole: “bilancio preventivo” sono sostituite dalla seguente: “budget”.

#### Art. 26.

##### *Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all’art. 10-quinquies della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *d*) del comma 4 dell’art. 10-*quinquies* della legge regionale n. 32/2002, le parole: “bilancio previsionale” sono sostituite dalle seguenti: “budget e sul bilancio”.

#### Art. 27.

##### *Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all’art. 10-septies della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *b*) del comma 5 dell’art. 10-*septies* della legge regionale n. 32/2002, le parole: “bilancio preventivo” sono sostituite dalle seguenti: “budget e sul bilancio”.

#### Sezione IV

##### AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO (ARTI). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 32/2002

#### Art. 28.

##### *Direttore. Modifiche all’art. 21-septies della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *d*) del comma 10 dell’art. 21-*septies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: “bilancio di previsione” sono sostituite dalla seguente: “budget”.

#### Art. 29.

##### *Attribuzioni del direttore. Modifiche all’art. 21-octies della legge regionale n. 32/2002*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell’art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: “bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.

#### Art. 30.


##### *Collegio dei revisori. Modifiche all’art. 21-novies della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 8 dell’art. 21-*novies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: “bilancio preventivo” sono sostituite dalle seguenti: “budget”.

#### Art. 31.

##### *Programma delle attività. Modifiche all’art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 1 dell’art. 21-*decies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre”, e le parole: “proposta del con proiezione triennale” sono sostituite dalle seguenti: “proposta del programma triennale”.



2. Al comma 2 dell'art. 21-*decies* della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: "La proposta di programma definisce" viene inserita la parola: "annualmente".

3. Al comma 3 dell'art. 21-*decies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

4. Ai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 21-*decies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

#### Art. 32.

*Bilanci e contabilità. Modifiche all'art. 21-duodecies della legge regionale n. 32/2002*

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 21-*duodecies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 3 dell'art. 21-*duodecies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 4 e 5 dell'art. 21-*duodecies* della legge regionale n. 32/2002 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

#### Sezione V

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ (ARS). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

#### Art. 33.

*Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all'art. 82-sexies della legge regionale n. 40/2005*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 82-*sexies* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente: "a) adotta, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 31 dicembre;"

#### Art. 34.

*Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'art. 82-octies della legge regionale n. 40/2005*

1. Al comma 7-*bis* dell'art. 82-*octies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

#### Art. 35.

*Funzioni e competenze del direttore. Modifiche all'art. 82-novies della legge regionale n. 40/2005*

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 82-*novies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

#### Art. 36.

*Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all'art. 82-decies della legge regionale n. 40/2005*

1. Alla lettera *b*) del comma 10 dell'art. 82-*decies* della legge regionale n. 40/2005 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

2. Alla lettera *b-ter*) del comma 10 dell'art. 82-*decies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

#### Art. 37.

*Indirizzi regionali. Modifiche all'art. 82-decies 1 della legge regionale n. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 82-*decies* 1 della legge regionale n. 40/2005 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

#### Art. 38.

*Programma di attività. Modifiche all'art. 82-undecies della legge regionale n. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 82-*undecies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: "programma attività annuale con proiezione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma di attività triennale".

#### Art. 39.

*Bilancio. Modifiche all'art. 82-septiesdecies della legge regionale n. 40/2005*

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 82-*septiesdecies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 2 dell'art. 82-*septiesdecies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 3 e 4 dell'art. 82-*septiesdecies* 1 della legge regionale n. 40/2005 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".


#### Sezione VI

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30/2009

#### Art. 40.

*Rapporti con altri enti pubblici. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 30/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".



## Art. 41.

*Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

## Art. 42.

*Piano delle attività dell'ARPAT. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 le parole: ", con documento attuativo annuale" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre", e le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

3. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 43.

*Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 30/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "piano annuale delle attività" sono sostituite dalle seguenti "piano triennale delle attività".

## Art. 44.

*Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30/2009*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2009 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

2. Alla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 45.

*Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 30/2009*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 46.

*Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 30/2009*

1. Al comma 3-bis dell'art. 28 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 47.

*Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/2009*

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 30/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 30/2009 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

## Sezione VII

CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LAMMA).  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 39/2009

## Art. 48.

*Piano triennale delle attività. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2009*

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA), è sostituita dalla seguente: "Piano triennale delle attività".

2. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.


3. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

4. Ai commi 3 e 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 49.

*Assemblea dei soci. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 39/2009*

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".



## Art. 50.

*Amministratore unico. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 39/2009*

1. Alla lettera *b)* del comma 10 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 51.

*Collegio dei revisori. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 39/2009*

1. Al comma 8-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

## Art. 52.

*Budget economico e bilancio di esercizio. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 39/2009*

1. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "Bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Budget economico".

2. Ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

3. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

4. Ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2009 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

## Art. 53.

*Indirizzi all'attività. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 39/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2009 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

## Sezione VIII

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE. MODIFICHE  
ALLA LEGGE REGIONALE N. 23/2012

## Art. 54.

*Funzioni istituzionali dell'Autorità. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2012*

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005) è sostituita dalla seguente:

"*f)* adozione, con le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, della proposta

di budget economico triennale e adozione della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall'art. 18.".

## Art. 55.

*Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2012*

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 56.

*Cessazione dall'incarico di segretario generale. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23/2012*

1. Alla lettera *c-ter)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "predisposizione del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "adozione del budget economico".

## Art. 57.

*Funzioni del segretario generale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2012*

1. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2012 è sostituita dalla seguente:

"*d)* adotta la proposta di budget economico triennale dell'Autorità tenendo conto di quanto previsto all'art. 13, comma 2, e adotta la proposta di bilancio di esercizio;".

## Art. 58.

*Funzioni del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 23/2012*

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 59.


*Direttive regionali. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 23/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

## Art. 60.

*Piano delle attività. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.



2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

#### Art. 61.

##### *Bilancio. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 23/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2012: le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2012 le parole: "Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento," sono sostituite dalle seguenti: "Il budget economico triennale è adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il budget adottato è trasmesso alla Giunta regionale,".

3. Ai commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2012 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

#### Art. 62.

##### *Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'art. 20-bis della legge regionale n. 23/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 23/2012 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

#### Sezione IX

##### ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 80/2012

#### Art. 63.

##### *Direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 80/2012*

1. Alla lettera b) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000, alla legge regionale n. 77/2004 e alla legge regionale n. 24/2000), la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

2. Alla lettera b-ter) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

#### Art. 64.

##### *Attribuzioni del direttore. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 80/2012*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

#### Art. 65.

##### *Collegio dei revisori. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 80/2012*

1. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

#### Art. 66.

##### *Piano delle attività. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 80/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "le direttive" sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi".

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

4. Ai commi 4 e 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

#### Art. 67.

##### *Bilancio. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 80/2012*

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

4. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 80/2012 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

#### Art. 68.

##### *Entrate. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 80/2012*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 80/2012 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".



## Sezione X

ENTI PARCO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
N. 24/2000 E ALLA LEGGE REGIONALE N. 30/2015

## Art. 69.

*Finanziamento per l'esercizio delle attività delegate.  
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24/2000*

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 70.

*Programma di utilizzazione delle risorse "PUR".  
Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24/2000*

1. Ai commi 2 e 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2000 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale", e le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2000 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

## Art. 71.

*Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 e alla legge regionale n. 10/2010), le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 72.

*Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

## Art. 73.

*Consiglio direttivo. Modifiche all'art. 21  
della legge regionale n. 30/2015*

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 74.

*Comunità del parco. Modifiche all'art. 22  
della legge regionale n. 30/2015*

1. Al numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 75.

*Collegio regionale unico dei revisori dei conti.  
Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 30/2015*

1. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 76.

*Piano integrato per il parco. Modifiche all'art. 27  
della legge regionale n. 30/2015*

1. Al comma 8-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

## Art. 77.

*Contabilità e bilancio dell'ente parco. Modifiche  
all'art. 35 della legge regionale n. 30/2015*

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 5 e 6 dell'art. 135 della legge regionale n. 30/2015 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".


## Art. 78.

*Programma triennale delle attività. Modifiche  
all'art. 36 della legge regionale n. 30/2015*

1. Nella rubrica dell'art. 36 della legge regionale n. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

2. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale", e le parole: "con proiezione triennale" sono soppresse.

3. Ai commi 1 e 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".



## Art. 79.

*Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 30/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalle seguenti: "triennale".

## Art. 80.

*Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 30/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 30/2015 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Sezione XI

AGENZIA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA (TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA). MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 22/2016

## Art. 81.

*Indirizzi regionali. Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 22/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET"), le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

## Art. 82.

*Programma operativo. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 22/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.

2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 83.

*Direttore. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 22/2016*

1. Alla lettera c-bis) del comma 10 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 84.

*Attribuzioni del direttore. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 22/2016*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

## Art. 85.

*Bilancio. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 22/2016*

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

2. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

3. Ai commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2016 la parola: "bilancio" è sostituita dalle seguenti: "budget".

## Art. 86.

*Collegio dei revisori. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 22/2016*

1. Al comma 9 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

## Capo III

## NORME FINALI

## Art. 87.

## Abrogazioni

1. Gli articoli da 2 a 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), sono abrogati.

## Art. 88.

## Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 febbraio 2024

GIANI

(Omissis).

24R00162



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2024, n. 9.

**Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale - n. 82 del 23 maggio 2024)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 3/2 del 23 maggio 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2024, N. 9

**Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023.**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

ALLEGATO

**Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023**

Art. 1.

*Copertura del disavanzo sanitario*

1. Alla copertura del disavanzo sanitario risultante dal modello conto economico CE- NSIS al quarto trimestre 2023, si provvede per l'importo di euro 68.593.330,00, per l'anno 2024, mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nell'ambito dell'apposita voce di spesa iscritta nel Programma 04 «Servizio sanitario regionale - ripiano disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi» della Missione 13 «Tutela della salute», Titolo 2 «Spese in conto capitale». A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024, è iscritto nella Missione 13, Programma 4, Titolo 2 il capitolo di nuova istituzione denominato «Trasferimenti erogati a Titolo di ripiano disavanzi pregressi alle aziende sanitarie locali», per competenza e cassa, per la somma di euro 68.593.330,00.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, ed al fine di garantire la copertura delle spese in precedenza finanziate mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF:

a) nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio 2024 sono apportate le seguenti variazioni:

1) in diminuzione parte entrata: Tipologia 101, Categorie 17 e 20, Titolo 1, per euro 68.593.330,00;

2) in aumento parte entrata: Tipologia 102, Categorie 02 e 05, Titolo 1, per euro 68.593.330,00;

3) applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato quale reiscrizione delle economie vincolate risultanti nell'allegato a/2 - gruppo 827 - del rendiconto dell'esercizio 2022 per l'importo complessivo di euro 13.997.124,75 a copertura delle spese iscritte nella Missione 13 «Tutela della salute» finanziate con fondi propri del bilancio regionale;

4) iscrizione delle maggiori entrate relative alle eccedenze di gettito dell'anno 2023, relative ad IRAP pubblica per euro 13.456.725,72 e all'addizionale IRPEF, per euro 22.187.303,95, incassate dalla Regione nell'esercizio 2024. A tal fine, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2024 è iscritta la somma complessiva di euro 35.644.029,67 per competenza e cassa, nel Titolo 1, Tipologia 101, in un capitolo di nuova istituzione denominato «Eccedenze di gettito IRAP ed addizionale IRPEF - art. 77-quater decreto-legge n. 112/2008»;

b) nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono apportate le seguenti variazioni:

1) sono ridotti per l'esercizio 2024 gli stanziamenti in termini di competenza e cassa per un importo complessivo di euro 18.952.175,58 di seguito indicati:

1.1 Missione 01, Programma 07, Titolo 1, per euro 4.000.000,00;

1.2 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 1.743.323,75;

1.3 Missione 15, Programma 02, Titolo 1, per euro 2.000.000,00;

1.4 Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.208.851,83;

2) sono ridotti per l'esercizio 2025 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 17.822.014,83 di seguito indicati:

2.1 Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 4.290.780,40;

2.2 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 4.026.904,90;

2.3 Missione 15, Programma 02, Titolo 1, per euro 2.000.000,00;

2.4 Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 7.504.329,53;

3) sono ridotti per l'esercizio 2026 gli stanziamenti in termini di sola competenza per l'importo complessivo annuo di euro 17.822.014,83 di seguito indicati:

3.1 Missione 01, Programma 10, Titolo 1, per euro 4.290.780,40;


3.2 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, per euro 3.789.863,48;

3.3 Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 9.500.000,00;

3.4 Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 241.370,95;

4) è iscritto per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 6 «Servizio sanitario nazionale - restituzione maggiori gettiti SSN», Titolo 1 apposito accantonamento di euro 17.822.014,83, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

3. A seguito delle variazioni introdotte dal comma 2 del presente articolo, gli stanziamenti previsti dall'art. 14, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2023, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali n. 11/2023, n. 14/2023, n. 19/2023 e n. 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti e indifferibili) della Missione 15, Programma 02, Titolo 1 sono rideterminati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.



## Art. 2.

*Piani di razionalizzazione della spesa delle ASL*

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) sono tenute alla predisposizione di piani di razionalizzazione delle risorse disponibili al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti da trasmettere al Dipartimento salute della regione Abruzzo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. I piani di razionalizzazione devono includere:

a) analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie;  
b) proposte di miglioramento nell'allocazione delle risorse, includendo strategie di ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti;

c) misure per incrementare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e socio-sanitari.

3. In caso di non conformità del piano agli indirizzi di cui al comma 2, la ASL deve apportare le modifiche richieste dal Dipartimento salute e ripresentare il piano entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria condotta dal medesimo Dipartimento.

4. Nel medesimo termine di cui al comma 1 le ASL provvedono alla trasmissione dei piani alle commissioni I e V del Consiglio regionale che, previa illustrazione dei contenuti e della sostenibilità degli stessi da parte del Dipartimento salute della regione, esprimono parere obbligatorio e vincolante sui piani medesimi, entro i quindici giorni successivi, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 3/2 del 23 maggio 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPIRI

(Omissis).

24R00217

## RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica della legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 della Regione Piemonte recante «Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024, pubblicata nel Supplemento n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 aprile 2024». (Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2024).**

Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024), pubblicata nel Bollettino Ufficiale 5 aprile 2024, 4° supplemento al n. 14, è stato indicato, per mero errore materiale, il numero 34 anziché il 23 nella citazione della legge regionale 17 novembre 2016 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave). Si riporta, pertanto di seguito, il testo corretto del comma in esame:

1. All'art. 34, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole «nel rispetto delle norme di sicurezza» è inserita la seguente: «mineraria».

24R00352


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-003) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	<b>438,00</b>
		- semestrale €	<b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	<b>68,00</b>
		- semestrale €	<b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	<b>168,00</b>
		- semestrale €	<b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	<b>65,00</b>
		- semestrale €	<b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	<b>167,00</b>
		- semestrale €	<b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	<b>819,00</b>
		- semestrale €	<b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	<b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	<b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	<b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	<b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	<b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 1 1 8 \*

€ 3,00

